


Hai pagato troppo per i tuoi autocarri. Noi recuperiamo il sovrapprezzo, senza costi né rischi.

Questo documento spiega come aderire all'Azione Collettiva Europea instaurata dalla Fondazione STCC per il recupero del sovrapprezzo imposto dal cartello dei costruttori di autocarri, come viene organizzato e portato avanti il contenzioso e successivamente distribuiti i proventi, con riferimenti al contratto di cooperazione.

1. La Commissione Europea ha sanzionato i produttori di autocarri per aver formato un cartello finalizzato ad incrementare il prezzo di vendita.



2. Hai pagato un 'sovrapprezzo' per i tuoi autocarri.



3. Hai diritto a richiedere il sovrapprezzo con gli interessi. Ciò tuttavia comporta alti costi, rischi e dispendi di tempo ed energie.



4. Con il supporto delle Associazioni degli Autotrasportatori, raggruppiamo le pretese risarcitorie in seno alla Fondazione e proseguiamo un'unica azione. Ciò permette di avere un modello efficiente e di aumentare il potere negoziale delle vittime del cartello.



Tu cedi il diritto ad agire alla Fondazione, chiaramente laddove ciò non ti sia precluso (per esempio, nel caso avessi ceduto tale diritto a terzi).

Art 5 del Contratto di Cooperazione

Non dovrai pagare alcunché. La Fondazione si farà carico dei costi e rischi del contenzioso, incluso il rischio di pagare le spese a controparte in caso di sconfitta. La Fondazione guadagna solo in caso di vittoria.

Art 2.2, 3.3 e 7 del Contratto di Cooperazione

5. La Fondazione continua il contenzioso collettivo contro il cartello.




La Fondazione continua l'azione al fine di ottenere il miglior risultato. La Fondazione decide la strategia legale, gestisce e dà istruzioni a terzi coinvolti, come avvocati ed esperti.	Art 3.1, 3.4 e 3.6 del Contratto di Cooperazione
La Fondazione non garantisce il successo e non è responsabile per danni. La Fondazione può decidere di terminare il contenzioso se le probabilità di successo dovessero divenire troppo basse.	Art 3.1, 3.2 e 13.1 del Contratto di Cooperazione

6. Cooperiamo con i migliori avvocati ed esperti sulla scena internazionale e abbiamo instaurato il contenzioso nel tribunale con i precedenti più favorevoli per le vittime del cartello.



Coopereremo in buona fede.	Art 10.1 del Contratto di Cooperazione
La Fondazione ti informerà costantemente sugli sviluppi dell'azione, anche attraverso la tua associazione di riferimento. Tutte le informazioni scambiate con la Fondazione sono confidenziali. Queste informazioni potranno essere divulgate solo se ciò è necessario al fine del proseguimento dell'azione.	Art 3.7 e 16 del Contratto di Cooperazione
Al fine di proseguire l'azione al meglio, ti impegni a fornire tutte le informazioni rilevanti per il caso alla Fondazione. Manterrai tale informazioni in buono stato, separatamente da altro materiale.	Art 4.3, 4.4, 4.5 e 4.7 del Contratto di Cooperazione
La Fondazione potrà eseguire atti legali ove necessario.	Art 8.1 del Contratto di Cooperazione

7. Quando la Fondazione riceverà i proventi dal contenzioso, ti corrisponderà quanto dovuto.



Il ricavato dal contenzioso verrà distribuito dopo aver dedotto i costi, che verranno tuttavia parzialmente rimborsati dal cartello.	Art 7 del Contratto di Cooperazione
--	--